

RAC. 1032/019
ORD. 179/019



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FROSINONE

R.G. 1032/19 RAC

IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del giorno 18 luglio 2019 decidendo nel procedimento di opposizione a decreto di espulsione iscritto al N. 1032/2019 promosso da

nata in Albania in data 4/11/1980, rappresentata e difesa giusta delega su foglio separato in calce al ricorso, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana di Tirana in Albania e con la stessa domiciliata al domicilio digitale account p.e.c. susanna.bologna@pec.it contro

PREFETTURA DI FROSINONE in persona del Prefetto pro tempore emette la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 13 D.Lgs N. 286/1998 - art. 18 D.Lgs N. 150/2011 - art. 702 Ter C.P.P. visti gli atti e la documentazione prodotta ritenuta

dall'esame della vicenda della ricorrente la insussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 comma 2 lette. C del D. Lgs 286/1998, emergenti dalla valutazione della storia personale della ricorrente che risultava entrata in Italia con le proprie figlie minori nata in Albania in data 4/11/2004 e nata in Albania in data 11/7/2013 e si stabiliva in (CE) ove dimorava con regolare contratto di comodato d'uso insieme al marito essa ricorrente ha sempre lavorato come badante e il coniuge come muratore: in data 10/10/2004 ha scoperto di essere affetta da un carcinoma alla mammella, in seguito ha scoperto di essere affetta da altra patologia ed ha ottenuto dalla Questura di Caserta il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 35 comma 3 e 36 del D.Lgs 286/1998, permesso scaduto in data 6/7/2017 non rinnovato dalla Questura di Caserta nonostante, a suo dire, avesse necessità di controlli periodici per monitorare l'evoluzione della malattia e seguisse un piano terapeutico; in effetti il permesso di soggiorno non veniva rinnovato in quanto non produceva la documentazione relativa alla infermità da cui era affetta; in data 11/3/2019 ha presentato al Tribunale dei Minori di Napoli richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale per se stessa e per il marito nell'interesse delle figlie minori che si sono ambientate qui; in data 18/3/2019 veniva attinta da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte del Questore; all'udienza di convalida del ordine del Questore cui la signora venne assistita da un legale nominato dall'Ufficio, questa riferì esclusivamente di essere malata e di voler restare in Italia per potersi curare e non risultava che provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fosse stato impugnato; a riguardo la ricorrente riferiva di non essere più seguita dal proprio legale da cui aveva ricevuto la notizia del diniego; il provvedimento veniva eseguito in quanto al momento del rinvenimento la straniera era coinvolta in una rissa con diverse donne che per quanto accertato dai verbalizzanti esercitavano meretricio; nessun dubbio, definitiva che il provvedimento adottato fosse legittimamente emesso anche con riferimento alla Legge 1423 del 27/12/1956 art. 1 come modificato dall'art. 2 L. 327/88, e legittimamente notificato;

con l'opposizione ad decreto di espulsione la ricorrente aggiunge nuovi motivi per giustificare la legittimità della permanenza in Italia e cioè il diritto al ricongiungimento familiare avendo tutta la famiglia in Italia ai sensi dell'art 13 comma 2 bis e c. 3 del D.Lgs 286/1998, della Direttiva CEE 2008/115/CEE e dell'art. 8 comma 2 CEDU., dell'art. 10 commi 2 e 3 Costituzione Italiana, dell'art. 28 comma 3 D. Lgs 286/1998 per mancata verifica della situazione di famiglia relativamente al diritto del minore alla famiglia e al mantenimento di rapporti continuativi con entrambi i genitori;

all'udienza di comparizione delle parti il difensore della ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento ai sensi degli articoli 295 e 337 c.p.c. stante la pendenza presso il Tribunale dei minori di Napoli ricorso ex art. 31 comma 3 T.U.L. depositato in data 27/5/2019 e iscritto al n. 860/2019 R.G. e il giudice sospendeva l'esecutività del provvedimento rinviando all'udienza del 5/12/2019 per la verifica della concessione dell'autorizzazione da parte del Tribunale adito a rientrare in Italia e a permanervi per motivi di famiglia e cioè l'interesse delle figlie minori;

successivamente in data 20 giugno 2019 il procuratore della ricorrente depositava istanza di anticipazione di udienza riproponendo le stesse eccezioni già sollevate e depositando documentazione medica relativa allo stato psicologico delle figlie minori che al momento convivono con un solo genitore con ripercussioni sullo stato di salute psicofisico; alla udienza fissata per il giorno 18/7/2019 il procuratore della ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda;

va rilevato che le norme CEDU pur non rivestendo rango costituzionale e potendo essere utilizzate per meglio chiarire il contenuto di valori costituzionalmente protetti dal nostro ordinamento, tuttavia sono state ritenute dalla giurisprudenza "norma di immediata applicazione nel diritto italiano;

considerato che il diritto al ricongiungimento familiare nell'interesse dei figli minori acclarato con l'opposizione al decreto di espulsione nonché la giustificata necessità di continuare a sottoporsi alle cure mediche e ai controlli necessari per verificare l'evoluzione della infermità da cui è affetta consente alla ricorrente di vantare una aspettativa qualificata di regolarizzazione;

in definitiva considerate le eccezioni sopraggiunte l'opposizione al decreto deve essere accolta;

la circostanza che i motivi di ricorso che giustificano l'accoglimento della domanda siano stati introdotti solo con il ricorso in opposizione consiglia la compensazione delle spese di lite tra le parti;


PQM

Visto l'art. 14 comma 5 bis e ter del D.Lgs 286 del 25/7/1998 così come modificato dalla Legge 94/09 e successive modifiche e gli artt. 7 D. Lgs 142/2015 e 19 D. lgs 150/2011

accoglie la domanda avverso il Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone in data 16/3/2019 che viene annullato;

compensa le spese di lite.

Frosinone 18 luglio 2019

Il Giudice di Pace
Dottressa  GIUDICE DI PACE
Cecilia Cuccina, P. Tiso

